

N. 118/2022 Reg. Sent.

N. 89/2022 RAC

N. 679/2022 Reg. Cron.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO

Dott.ssa Vilma Russo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N. 89/2022 del Ruolo Generale Affari  
Contenziosi della Sezione Unica, udienza di discussione 17.10.2022  
avente per oggetto: pagamento somme

Tra

~~Impresa Meritale~~ cf ~~Impresa Meritale~~ rapp e difesa  
dall'avv. ~~Antonio Di Ceppa~~ dom.ta in Peschici viale Libetta n 23

attrice

CONTRO

~~Impresa Meritale~~ spa rapp. e difesa dall'avv. ~~Vincenzo Di Ceppa~~ dom.ta presso il  
suo studio in ~~Foggia Piazza Giordano~~

convenuta

Conclusioni: come da verbale e atti

## FATTO

Con atto di citazione notificato il 19.04.22 la sig.ra ~~Manuela Morzella~~ conveniva in giudizio ~~Trenitalia spa~~ esponeva di aver acquistato , al prezzo di € 31,40, biglietto afferente il treno frecciarossa n 8816 tratta Termoli-Padova per il giorno 15.02.22 e che il predetto treno veniva cancellato; l'applicazione Internet di Trenitalia spa non consentiva il rimborso per indisponibilità continua del sistema; l'istante, acquistava per il viaggio sulla stessa tratta biglietti più costosi, non essendo disponibili altre soluzioni per un totale di € 70,80 e invece dio partire alle ore 10,20 del 15.02.22 come programmato, l'istante era costretta ad anticipare di un'ora la partenza, subendo l'ulteriore disagio di scendere alle ore 15.00 a Bologna per poi ripartire alle ore 15,12 per Padova; in data 15.02.22 , l'attrice, a mezzo dell'avv Falcone, chiedeva a mezzo pec il rimborso della somma di € 31,40 per il treno cancellato, la somma di € 39,40 per la differenza di costo nuovo biglietto e la somma di € 100,00 a titolo di risarcimento danni oltre rimborso delle spese legali; con nota del 10.03.22 , Trenitalia comunicava di voler rimborsare il costo del biglietto , offrendo solamente un bonus pari al suo valore senza ulteriori compensazioni. Dopo aver esperito la negoziazione assistita, l'attrice chiedeva giudizialmente a norma dell'art 2043 cc la condanna al rimborso della somma di € 70,80 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, € 100,00 per risarcimento danni e € 112,60 a titolo di danno emergente

derivante dal pagamento dell'attività stragiudiziale del proprio legale;  
alla udienza del 18.07.2022 si costituiva la convenuta impugnando la  
domanda in fatto ed in diritto precisando il quadro normativo  
applicabile al caso di specie è quello previsto dalla legge 4 aprile 1935  
n 911 e successive modificazioni, legge speciale fatta salva dall'art  
1680 cc che detta le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone  
sulle Ferrovie dello Stato, dette anche Condizioni di trasporto e che le  
stesse, prevedono le modalità per ottenere rimborsi per le ipotesi di  
responsabilità della società , con il diritto al solo rimborso e non al  
risarcimento di danni ulteriori; nel merito confermava l'acquisto dei  
biglietti da parte dell'attrice, confermava il reclamo del 17.03.2022  
rilevava che in data 10.03.22 non risultavano richieste di rimborso del  
biglietto del treno e comunicava l'emissione di bonus di pari importo;  
successivamente a seguito di richiesta rimborso e invio della  
negoziazione assistita, offriva l'impoto di € 70,80 nonché un contributo  
spese legali pari ad € 100,00 oltre oneri di legge; l'avv. ~~Milano~~ si  
dichiarava disponibile alla chiusura transattiva con € 300,00 ; Trenitalia  
con comunicazione del 15.04.2022 offriva la complessiva somma di €  
200,80 di cui € 70,80 per il rimborso ed € 130,00 per spese legali;  
rilevava che nessuna anomalia veniva registrata sul canale digitale;  
che Trenitalia rispondeva con nota motivata nei 30 giorni previsti e che  
la decisione doveva essere assunta secondo diritto e non secondo  
equità; inesistenza del danno ulteriore richiesto; concludeva con la



richiesta di rigetto della domanda ed in subordine contenere il rimborso in € 70,80 con condanna alle spese di lite.

Alla udienza del 17.10.2022 la causa veniva riservata per la sentenza sulla conclusione e discussione delle parti.

#### DIRITTO

La domanda è risultata fondata solo in parte pertanto viene accolta per le seguenti motivazioni;

dato per provato perché ammesso ed incontestato che il treno è stato cancellato, e che ~~l'Avv. M. M.~~ si dichiarava pronta al rimborso della somma di € 70,80, nel rispetto del termine di 30 giorni, tutto dimostrato con corrispondenza effettuata tra le parti e prodotta in atti, all'attrice andrà riconosciuta e corrisposta la somma di € 70,80 a titolo di rimborso; provato altresì l'esborso in contanti, con la fattura dell'avv. ~~M. M.~~, della somma di € 121,60 per spese legali.


Passando alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni, la stessa non è risultata fondata nonché provata;

La Suprema Corte (Cass., sez. III, n. 901 del 17/01/2018) ha, inoltre, precisato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo "in pejus" con la vita quotidiana (il

danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.

Passando all'analisi della fattispecie per cui è causa, nessun danno morale può essere riconosciuto all'attrice poiché l'acquisto di nuovi biglietti, l'anticipare o posticipare di poche ore l'arrivo o la partenza, non possono non rientrare in una normale gestione degli imprevisti quotidiani che sebbene fastidiosi non portano a conseguenze dannose e/o a lesione di diritti costituzionalmente rilevanti;

non può non rilevarsi che la convenuta, si è resa subito disponibile alla chiusura transattiva della controversia, offrendo la somma di € 70,80 per il costo biglietti ed € 130,00 per spese legali; si deve altresì evidenziare la inopinata volontà dell'attrice a non accettare l'adeguata offerta transattiva, andando contro lo spirito della legge istitutiva della



mediazione extragiudiziale, concepita proprio per favorire le transazioni senza l'uso o abuso di azioni giudiziarie e richiedendo in citazione le stesse somme offerte dalla convenuta;

Le spese di causa, considerato che la somma offerta in via stragiudiziale dalla convenuta, corrisponde a quanto richiesto e liquidato nel presente giudizio e che nessuna altra voce di danno poteva essere riconosciuta all'attrice, , vanno poste a carico dell'attrice e vengono liquidate come da dispositivo..

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Rodi Garganico, così provvede:

dichiara dovuta la somma di € 70,80 oltre interessi legali dalla domanda, nonché la somma di € 121,60 a titolo di danno emergente; condanna l'attrice al rimborso delle spese legali sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi € 330,00 oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Rodi Garganico 30.10.2022

Il Giudice di Pace  
Avv. Vilma Russo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 31/10/2022



IL CANCELLIERE

dott. Pasquale Pedicchio